

**MISURE ORGANIZZATIVE**

**PER**

**LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

di



**SEZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

**Triennio 2016-2018**

## INDICE

### Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : .....	4
A. Legge 190/2012 .....	4
B. Piano Nazionale Anticorruzione 11/9/2013 .....	5
C. Aggiornamento PNA Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 .....	6
D. Decreti attuativi e Delibere ANAC .....	7
Trasparenza ed integrità.....	7
Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi .....	8
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici .....	8
<b>ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012 NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO</b>	
<b>CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DAGLI ENTI</b>	
<b>PUBBLICI ECONOMICI .....</b>	<b>9</b>
Piano Nazionale Anticorruzione.....	9
Documento Condiviso MEF ed ANAC dicembre 2014 .....	9
Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» .....	10
Destinatari.....	11
Il concetto di corruzione .....	14
Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ed il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 .....	15
<b>LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI CONSAP S.P.A..... 15</b>	
La Società .....	15
Organizzazione interna .....	18
Processo di elaborazione e adozione delle “misure organizzative per la prevenzione della corruzione” ...	20
Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione .....	20
Adozione delle “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione” .....	24
Aggiornamento delle “misure organizzative per la prevenzione della corruzione” .....	24
Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno della Società .....	25
Individuazione e gestione dei rischi di corruzione di Consap S.P.A. ....	27

A) Individuazione dei rischi di corruzione di Consap S.p.A .....	35
B) Trattamento dei rischi di corruzione di Consap S.p.A. ....	40
Sistema dei Controlli .....	46
Codice Etico.....	49
Trasparenza.....	49
Inconferibilità ed Incompatibilità ex D.lgs 39/2013.....	50
Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	52
Formazione, informazione e comunicazione .....	54
Tutela del Dipendente che segnala gli illeciti (cd. <i>Whistleblowing</i> ).....	56
Monitoraggio.....	57
Reporting .....	58
Flussi verso il R.P.C.....	59
Rotazione del personale .....	60
Sistema Disciplinare .....	61
Mappatura dei rischi di corruzione di Consap S.p.A. (Allegato 1).....	62

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO :**

### **A. Legge 190/2012**

Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Al comma 5 dell'art. 1 la Legge prevede che le "*pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:*

- a) *un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;*
- b) *procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari."*

Ai sensi del successivo comma 9, il piano deve:

- a) individuare le attività a più elevato rischio di corruzione ;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 della L.190/2012, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Al comma 7 dell'art. 1 la Legge 190/2012 prevede l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale a norma del co. 10 provvede anche:

- a) *alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*
- b) *alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- c) *ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.*

In attuazione di quanto stabilito da:

- i commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il **D.lgs. 33/2013** ha disciplinato gli adempimenti in materia di trasparenza;
- i commi 49 e 50 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il **D.lgs. 39/2013** ha regolamentato i casi di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.”

## **B. Piano Nazionale Anticorruzione 11/9/2013**

In data 11 Settembre 2013, con delibera 72/2013 la C.I.V.I.T., ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica ex art. 1 co. 9 della Legge 190/2012.

Il PNA, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Secondo il contenuto del PNA, ciascuna amministrazione dovrà adottare e comunicare al Dipartimento il proprio Piano Triennale di Prevenzione, che di regola include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, entro il 31 gennaio 2014.

### **C. Aggiornamento PNA Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha provveduto a fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). L'Autorità ha deciso di predisporre l'aggiornamento muovendo, da una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015; dall'altra, dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC).

Nella predisposizione dell'aggiornamento, l'ANAC ha ritenuto necessario avere dei confronti qualificati, oltre che con i Responsabili della prevenzione della corruzione, con alcune amministrazioni. In particolare sono stati attivati Tavoli tecnici con il Ministero della salute e con l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nonché con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Alcuni esiti dei Tavoli sono già confluiti in documenti d'indirizzo, come, ad esempio, le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate con la Determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015.

L'Aggiornamento si è reso necessario, poi, in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale. Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

## D. Decreti attuativi e Delibere ANAC

### Trasparenza ed integrità

- Il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** che definisce i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale.
- **Delibera n. 50 del 4 luglio 2013**, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- **Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90** convertito in **Legge 11 agosto 2014 n. 114**
  - Art. 19 co. 9 che attribuisce all'ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, ivi incluse quelle relative la predisposizione del PNA.
  - Art. 19, co. 5, lett. b) che prevede sanzioni, in caso di mancata «adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento». Al riguardo si rinvia al «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014, pubblicato sul sito web dell'Autorità, in cui sono identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” del PTPC, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) o dei Codici di comportamento. Equivale ad omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
  - Art. 24 bis modifica l'art. 11 del D.lgs. 33/2013 nell'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni e, prevede che la disciplina del D.lgs. 33/2013 si applichi anche agli “enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, nonché, limitatamente all'attività

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Il medesimo articolo prevede anche che “alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

- **Delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014** con la quale l'Autorità ha chiarito che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.
- **Delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015** con la quale l'Autorità ha chiarito che alle società *in house* si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.

#### Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

- **Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39** recante le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012.

#### Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62**, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



## **ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012 NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI**

### **Piano Nazionale Anticorruzione**

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, alla pag. 33 e ss., era previsto che *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.*

*L’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta introduzione dei modelli da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico. L’amministrazione e l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti, con l’indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell’amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico.”*

### **Documento Condiviso MEF ed ANAC dicembre 2014**

Il Documento in oggetto chiarisce che *“l’interesse alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità va perseguito all’interno di tutte le società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo occorre prendere le mosse dall’art. 1, comma 60, legge 6 novembre*

*2012, n. 190, che individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. Il Tavolo promuove un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, le misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012 devono trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o da altre pubbliche amministrazioni, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001: invero, l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente (nel caso di specie, della società controllata). Ne consegue che le società controllate, che abbiano già approvato un modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, devono integrarlo con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche altri fenomeni di corruzione e illegalità all'interno delle società, come indicati dalla l. n. 190 del 2012.”*

**Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»**

In data 25 marzo 2015 sono state pubblicate, per consultazione, rispettivamente dal MEF e dall'ANAC gli “Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze” e le “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, con lo scopo di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in tema di anticorruzione e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa stessa da parte delle società controllate o partecipate dallo Stato.

A seguito dell'esame delle osservazioni pervenute, l'ANAC ha adottato la determinazione in oggetto (n. 8 del 17 giugno 2015) "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" che espressamente prevede, per le società in controllo pubblico -quali Consap- l'adozione di specifiche "misure organizzative per la prevenzione della corruzione" aventi i seguenti contenuti minimi:

- ❖ Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- ❖ Sistema di controlli
- ❖ Codici di comportamento
- ❖ Trasparenza
- ❖ Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- ❖ Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- ❖ Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (cd. Revolving doors)
- ❖ Formazione
- ❖ Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblowing)
- ❖ Rotazione o misure alternative
- ❖ Monitoraggio

Fa da corollario a tali requisiti minimi la circostanza che le misure organizzative per la prevenzione della corruzione devono prevedere, anche:

- ❖ l'obbligo di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione tra le figure interne alla compagine societaria (secondo precise indicazioni)
- ❖ l'applicazione alle società *in house* degli obblighi sulla trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

## **Destinatari**

- ***Individuati ex Legge 190/2012***

I destinatari del Piano Nazionale Anticorruzione sono individuati ex art. 1 co. 59 della Legge 190/2012, secondo il quale "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'*articolo*

97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.

Ai sensi del co. 34 dell'art. 1 della L.190/2012 le disposizioni di cui ai commi da 15 a 33 relative alla trasparenza dell'attività amministrativa si applicano, anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

○ ***Individuati dal Piano Nazionale Anticorruzione***

I destinatari individuati dal Piano Nazionale Anticorruzione sono :

- ✓ tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;
- ✓ le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012;
- ✓ il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali le amministrazioni competenti dovranno assicurare l'adozione di iniziative e misure di prevenzione analoghe a quelle previste per il personale c.d. contrattualizzato, con gli adattamenti e tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento;
- ✓ gli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

- ***Individuati dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e confermati dalla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”***

*“Per definire l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche, ad avviso dell’Autorità, occorre tenere distinte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile, e quelle, come definite all’art. 11, comma 3, del d.lgs. n.33/2013, a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo (di seguito “società a partecipazione pubblica non di controllo”). Dal novero delle società controllate si ritiene di escludere in via interpretativa la fattispecie di cui al n. 3 del co. 1 dell’art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale) che non presuppone alcuna partecipazione di pubbliche amministrazioni al capitale di una società, laddove il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione privilegiato dal legislatore, anche alla luce dell’art. 11 co. 3 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 appare connesso alla presenza di una partecipazione al capitale o all’esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In caso contrario, l’ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione potrebbe essere estesa a soggetti sicuramente estranei al settore pubblico. Ciò non toglie, tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica amministrazione e società del genere di quello definito nel n. 3 del co.1 dell’art. 2359 c.c., l’amministrazione sia tenuta a inserire nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione misure anche di vigilanza e trasparenza relative alle attività svolte dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con l’amministrazione stessa. In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. La distinzione tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l’applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all’interno delle due diverse tipologie di società. Infatti, occorre muovere dallo spirito della normativa che è quello di prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: poiché l’influenza che l’amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società*

*controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica.*

*Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001.”*

*Come chiarito dalla Determinazione in oggetto, “rientrano fra le società a partecipazione pubblica non di controllo quelle definite dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile (v. par. 2). In considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell'Autorità, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti”.*

## **Il concetto di corruzione**

*Il Piano Nazionale Anticorruzione definisce la corruzione con un'accezione più ampia rispetto al codice penale, al fine di ricomprendervi “tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Vengono ricomprese, pertanto, non solo tutte le fattispecie disciplinate dal Titolo II capo I del codice penale, ma anche “le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale si verifichi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati nelle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

*La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 conferma la definizione di corruzione così come prevista nel Piano Nazionale Anticorruzione, facendo riferimento anche a situazioni di “cattiva amministrazione” nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni*

nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 ribadisce la definizione estesa di corruzione *“non solo in riferimento allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

### **Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ed il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001**

Il PNA e la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 prevedono che, qualora le Società controllate abbiano già adottato un Modello di organizzazione, Gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, *in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il Modello con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.*

## **LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI CONSAP S.P.A.**

### **La Società**

Consap S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., è una Società per azioni totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera secondo gli indirizzi strategici definiti dallo stesso Ministero; Consap si configura come società *in house* del Ministero



dell'Economia e delle Finanze che esercita il controllo analogo ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto. Ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni; essa rappresenta il modello dell' "assicuratore pubblico", la cui funzione è quella di perseguire funzioni pubblicistiche non esclusivamente attinenti al comparto assicurativo che per la loro peculiarità non possono essere garantite dal solo mercato.

La Società svolge, ai sensi del vigente Statuto, le attività affidatele da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legge 1° luglio 2009, nr. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 nr. 102; può inoltre assumere, ma solo in misura minoritaria e residuale, incarichi da parte di soggetti pubblici per la gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili e per la gestione di attività amministrative, informatiche, contabili ed attuariali.

Le principali attività svolte da Consap possono essere raggruppate in quattro macro-categorie:

- servizi per la collettività complementari al comparto assicurativo;
- fondi di Solidarietà;
- interventi a sostegno della famiglia e dei giovani;
- servizi strumentali al mondo economico-finanziario.

Nella prima categoria rientrano: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia, il Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, la gestione della Stanza di Compensazione – nell'ambito del sistema di risarcimento diretto RCA –, il Ruolo dei Periti Assicurativi, il Centro di Informazione Italiano, il rilascio dei Certificati Blue Card, Bunker Oil e Athens Convention.

Tra i Fondi di Solidarietà meritano di essere citati: il Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura ed il Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Tra gli interventi di sostegno alla famiglia e ai giovani: il Fondo per la Casa, il Fondo per il Credito ai Giovani, il Fondo per il Credito ai Nuovi Nati, il Fondo Mecenati.



Tra le altre attività di rilievo pubblicistico strumentali al mondo economico-finanziario si segnalano: l'Archivio informatizzato nell'ambito del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, il Fondo Sace, il Fondo Debiti PA, il Fondo Rapporti Dormienti.

Si riportano di seguito, in modo analitico, le attività svolte dalla Società e la normativa primaria che ne ha sancito l'affidamento a Consap S.p.A.:

- Fondo di Garanzia per le vittime della Strada (D.Lgs.n.209/2005)
- Fondo di Garanzia per le vittime della Caccia (D.Lgs.n.209/2005)
- Organismo di Indennizzo italiano (D. Lgs. n. 190/2003)
- Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (D.Lgs.209/2005)
- Fondo di Solidarietà per le vittime del reato di usura (L.n.108/96 e L.n.44/99)
- Fondo di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (L. n.512/99 e L. n.284/2001)
- Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive (L.n.108/96 e L.n.44/99)
- Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire (D. Lgs. n.122/2005)
- Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (L.244/2007)
- Fondo prima casa (L.27.12.2013 n.147)
- Il Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (c.d. Fondo Dazieri) (R.D.L: n.1138/36);
- Fondo per il credito per i nuovi nati (D.L: n. 185/2008)
- Fondo per il credito ai giovani (D.M. del 19.11.2010)
- Fondo rapporti dormienti e polizze dormienti (L. n. 266/2005)
- Rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (Blue card), Bunker Oil e Athens Convention (L.n.. 19/2010- D.M. 12/12/2010- D.M. 21.1.2006)
- Stanza di Compensazione (D.P.R. n.254/2006)
- Fondo mecenati (D.M. 12.11.2010)
- Gestione del ruolo periti assicurativi (D.L. n. 95/2012)
- Gestione archivio centrale informatizzato del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; (L. n. 88/2009 – D. Lgs n.141/2010)
- Gestione centro di informazione Italiano (D.L. 95/2012)
- Fondo SACE (D.L. n. 269 del 30/09/2003)
- Fondo debiti PA (D.L. 66/2014)

## Organizzazione interna

L'organizzazione interna di Consap S.p.a., come si evince dall'organigramma sotto riportato e dal funzionigramma allegato al Modello di Organizzazione, gestione e controllo, è strutturata nelle seguenti unità organizzative:


- direzioni/dipartimenti;
- servizi;
- settori;
- reparti.

I compiti e le connesse responsabilità assegnate a ciascuna delle predette unità organizzative sono declinati nella Comunicazione di Servizio n.287 del 27 aprile 2015.

In estrema sintesi, ai sensi della citata comunicazione, compete ai:

- Responsabili di Direzione, la “responsabilità di indirizzo, coordinamento, propulsione e controllo delle strutture cui sovrintendono nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi Statutari. Tale figura è ricoperta da dirigenti.
- Responsabili di Dipartimento, la direzione della struttura cui sono preposti, della quale programmano, coordinano e controllano l'attività in conformità alle norme vigenti ed agli indirizzi ricevuti dal Direttore Generale al quale di norma riferiscono. Anche tale figura è ricoperta in azienda da dirigenti.
- Titolari di Servizio, la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti (i Servizi), della quale programmano, coordinano e controllano l'attività in conformità delle norme vigenti e delle direttive ricevute dai superiori livelli gerarchici. Di norma riferiscono al Responsabile di Direzione. Tale figura è ricoperta in azienda, di norma, da funzionari apicali (Funzionari di terzo livello).
- Titolari di Settore, la responsabilità dell'unità organizzativa assegnata (il Settore) nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile di Dipartimento o dal Titolare di Servizio. La responsabilità di tale unità organizzativa è demandata, di norma, a funzionari non apicali (primo o secondo livello);
- Titolari di Reparto, il rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici ed, in collaborazione con gli stessi, lo svolgimento del segmento di attività assegnata. Di norma riferiscono al responsabile del dipartimento/Servizio/Settore.

Completano la struttura organizzativa alcune unità organizzative di Staff dei Vertici aziendali, cui sono preposti, di norma, funzionari apicali. Rientrano in tali unità: il Settore Audit e Sicurezza, il Settore Organi Societari, il Settore Affari Giuridici ed il Settore Attività Finanziarie. Ciascuna di tali strutture presenta peculiarità specifiche e proprie linee di riporto, legate alla specificità dell'attività espletata.



## **Processo di elaborazione e adozione delle “misure organizzative per la prevenzione della corruzione”**

### **Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione**

Il Consiglio di Amministrazione di Consap S.p.a., nell'adunanza del 3 novembre 2014, ha deliberato di affidare la funzione di responsabile per l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, all'Organismo di Vigilanza; ciò in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ai sensi della predetta Legge – che, nella versione approvata dalla CIVIT stessa, prevedeva negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quali la CONSAP, che il Responsabile per l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione potesse *“essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 231/2001”*.

Di tale decisione è stata data comunicazione all'Azionista con nota del 7 novembre 2014.

Successivamente, nella seduta del 4 febbraio 2015, è stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società della lettera inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 20 gennaio 2015, con la quale si rendeva nota la pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero medesimo e dell'ANAC di un documento dagli stessi condiviso concernente alcuni indirizzi per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il citato documento, in materia di nomina del responsabile anticorruzione recita testualmente: *“Gli organi di governo della società dovranno, quindi, nominare come RPC un dirigente in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla L.190 del 2012, con piena autonomia ed effettività “.....” Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in un numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del funzionario. In ultima istanza e solo in casi eccezionali, il responsabile potrà coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali. In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs n. 231 del 2001 e il “piano di prevenzione della corruzione”, le funzioni del RPC dovranno essere*

*svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.”*

Il Consiglio di Amministrazione, nella predetta seduta, ha preso atto della richiamata nota dell'Azionista e, nell'ipotizzare nel responsabile dell'Internal Audit la figura con le competenze professionali più idonee per l'espletamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione, ha rinviato ogni decisione sull'argomento ad una successiva riunione, in attesa di un pronunciamento definitivo da parte dell'ANAC e/o dell'Azionista.

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, in vigore dal 25.06.2015, data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità, l'ANAC è intervenuta definitivamente in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi emanando un documento indirizzato principalmente alle società partecipate/controllate dallo Stato, denominato *“linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Tale provvedimento modifica, per la prima volta espressamente, le previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), integrandone e sostituendone i contenuti laddove non compatibili; esso, in particolare, stabilisce che:

- le società controllate dalle pubbliche amministrazioni (quali CONSAP S.P.A.) sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi dell'art.1 co. 7 della L.190/2012, cui spetta elaborare le “misure organizzative per la prevenzione della corruzione” - da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione - operando in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza; dette misure potranno essere collocate in un'apposita sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione *“non può essere individuato in un soggetto esterno alla società”* (escludendo quindi definitivamente che tali compiti possano essere svolti dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 231/2001, come invece originariamente previsto dal PNA);
- al Responsabile della prevenzione della corruzione devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure per la prevenzione della corruzione, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed i dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC;
- gli atti di revoca dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame, qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile della prevenzione della corruzione.

In ordine ai requisiti soggettivi del Responsabile della prevenzione della corruzione, le citate linee guida dell'ANAC confermano, come richiamato in premessa, che il RPC debba essere un dirigente in servizio presso la Società con funzioni e poteri congrui per lo svolgimento dell'incarico, con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta la Società dovrà vigilare sull'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare la designazione di responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con maggior rischio corruttivo. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze. In questo caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs 231/2001 e quelle previste dalla L.190/2012, le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Tenuto conto delle nuove indicazioni formulate dall'ANAC nella Determinazione n.8 del 17 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione di Consap S.p.a., nella seduta del 23 luglio 2015, ha nominato il funzionario responsabile del Settore Audit e Sicurezza, il Dott. Gianfranco Scanu, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, atteso che:

- gli attuali dirigenti della Società sono in numero limitato e sono assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo;
- la funzione Audit e Sicurezza svolge esclusivamente attività di controllo e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società;

- il responsabile della funzione Audit e Sicurezza possiede le necessarie competenze e ricopre peraltro anche l'incarico di Segretario dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, garantendo così lo stretto collegamento funzionale con il predetto Organismo, come richiesto dalla normativa;
- la scelta di individuare nel responsabile dell'audit la figura del RPC risulta peraltro ampiamente praticata in altre società del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile ha il compito di :

- elaborare le “misure organizzative per la prevenzione della corruzione”, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, operando in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001; dette misure potranno essere collocate in un'apposita sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- verificare l'efficace attuazione delle misure adottate ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante le risultanze dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA;
- proporre modifiche alle misure per la prevenzione della corruzione adottate in caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione, laddove dette misure risultino compatibili con le esigenze organizzative della Società;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

A tal fine gli sono stati conferiti tutti i poteri ed i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti sopra richiamati.

La mancata predisposizione delle misure per la prevenzione della corruzione o la omessa od insufficiente vigilanza sulle stesse costituiscono elementi per la valutazione della responsabilità disciplinare del responsabile della prevenzione della corruzione.

In data 3 agosto 2015 è stata comunicata all'ANAC da CONSAP S.p.A. - a mezzo posta certificata - la nomina del Dr. Gianfranco Scanu quale Responsabile della prevenzione della corruzione. A tal fine ci si è avvalsi della procedura prevista dall'ANAC per effettuare la comunicazione. La comunicazione è stata inoltrata all'ANAC all'indirizzo [anticorruzione@anticorruzione.it](mailto:anticorruzione@anticorruzione.it); l'ANAC ha rilasciato regolare ricevuta di accettazione.

L'atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione è stato pubblicato sul sito web della Società all'indirizzo [www.consap.it](http://www.consap.it) sezione Società Trasparente sotto-sezione Altri contenuti-Corruzione.

### **Adozione delle “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione”**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto le misure organizzative per la prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza che le ha approvate nella seduta del 25 novembre 2015.

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione sono state successivamente adottate dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2016 a seguito di un preliminare esame da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, avvenuto nella seduta del 22 dicembre 2015.

Le misure, successivamente alla loro approvazione, saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della Società [www.consap.it](http://www.consap.it) nella sezione denominata Società Trasparente, sotto sezione Altri contenuti-Corruzione a cura del Servizio Organizzazione e Programmazione aziendale che provvederà altresì a darne comunicazione a tutto il personale della Società, a mezzo Comunicazione di Servizio.

### **Aggiornamento delle “misure organizzative per la prevenzione della corruzione”**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione proporrà al Consiglio di Amministrazione ogni aggiornamento alle misure in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a. significative violazioni delle prescrizioni delle misure;
- b. mutamenti dell'assetto organizzativo o delle attività svolte dalla Società;
- c. identificazione di nuove attività o variazione di quelle precedentemente identificate;
- d. modifiche normative;
- e. nuove indicazioni dell'ANAC;



- f. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni delle misure a seguito di verifiche sull'efficacia delle medesime, occasionali o svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ogni aggiornamento delle misure dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, comunicato a tutto il personale dipendente secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente e pubblicato sul sito internet della Società. Tale aggiornamento avviene con cadenza annuale. Dovrà essere mantenuta traccia nel sito della società delle precedenti versioni delle “*misure organizzative per la prevenzione della corruzione*” approvate.

## **Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società**

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico e confermata dalla Determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015.

In relazione all'individuazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione, l'ANAC ha precisato che “*considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.*

*In questa ottica, nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'Organismo di vigilanza.*

*Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.*

*Gli atti di revoca dell'incarico del RPC sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013”.*

### **Il Responsabile:**

- elabora le Misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex Legge 190/2012;
- vigila sull'effettiva attuazione di tali Misure;
- propone integrazioni o modifiche delle stesse;
- definisce il piano di formazione;
- individua il personale da inserire nel piano di formazione;
- elabora una relazione annuale dell'attività svolta secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 14 della Legge 190/2012.

### **Il Consiglio di Amministrazione:**

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione (art.1 comma 7 L.190/12);
- assegna al Responsabile le risorse necessarie all'espletamento dei compiti ;
- adotta le Misure e gli aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- osserva quanto previsto nelle Misure.

### **Il Responsabile della Trasparenza:**

- svolge i compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del D. Lgs. 33/2013), così come definiti nel Piano Triennale Trasparenza e Integrità.

### **I Responsabili di Direzione/Dipartimento ed i Titolari di Servizio:**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- adottano le misure di prevenzione ciascuno per la direzione/dipartimento/servizio di competenza;
- osservano quanto previsto nelle Misure;
- assicurano i flussi di informazione definiti nelle Misure;

- aggiornano periodicamente sullo stato di attuazione delle misure e/o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate;
- segnalano le violazioni delle Misure e/o le eventuali commissioni di illeciti.

### **I dipendenti:**

- partecipano al processo di gestione del rischio ;
- osservano quanto previsto nelle Misure;
- segnalano le violazioni delle Misure e/o le eventuali commissioni di illeciti.

### **L'Organismo di Vigilanza:**

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla Società al fine di prevenire le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
- si coordina costantemente con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- definisce d'intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interventi formativi necessari.

### **Individuazione e gestione dei rischi di corruzione di Consap S.P.A.**

#### ***Metodologia applicata per l'individuazione dei rischi***

Ai sensi della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, le “*Misure organizzative per la prevenzione della corruzione*” devono necessariamente prevedere, al loro interno, la “*gestione del rischio corruzione*”, inteso come strumento da utilizzare in termini di riduzione delle probabilità che tale rischio si manifesti.

Alla luce di quanto precede è stato predisposto da Consap S.p.A. un documento denominato “*I rischi di corruzione di Consap S.p.a.*” all'interno del quale sono stati evidenziati, per ciascun processo aziendale, i potenziali rischi di corruzione e le azioni da intraprendere per la loro mitigazione.

I singoli processi sono stati oggetto di analisi e condivisione con i referenti aziendali (Titolari di Servizio/Responsabili di Direzione/Dipartimento) al fine di individuare l'esposizione al rischio corruzione, nell'accezione più ampia del termine accolta dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione. Quest'ultimo fa infatti riferimento ad una nozione di corruzione più ampia rispetto alla fattispecie penalistica, ricomprendendovi tutte le situazioni in cui nel corso dell'attività

amministrativa si riscontri “*l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”. Sono state conseguentemente ricomprese nell’analisi, oltre le fattispecie disciplinate dal Titolo II capo I del Codice Penale, anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si verifichi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati nelle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Ovviamente sono state considerate, in primis, le fattispecie penali previste dal Titolo II Capo I del codice penale quali:

- a. Peculato art. 314 c.p.
- b. Peculato mediante profitto dell'errore altrui art.316 c.p
- c. Malversazione a danno dello Stato art. 316 c.p.
- d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Art. 316 ter c.p.
- e. Concussione art. 317 c.p.
- f. Corruzione per l’esercizio della funzione art. 318 c.p.
- g. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio art. 319 c.p.
- h. Corruzione in atti giudiziari Art. 319 ter
- i. Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater
- j. Istigazione alla corruzione art. 322c.p.
- k. Abuso d’ufficio Art. 323 c.p.
- l. Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio art. 326 c.p.
- m. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 c.p.

nonché la corruzione tra privati (2635 c.c.) ed il traffico di influenze illecite (art. 346 bis) previste dalla Legge 190/2012. Per tali specifici rischi di corruzione legati a singole fattispecie a rilevanza penale, si rimanda alla mappatura del rischio ed ai presidi individuati all’interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Consap S.p.A. ai sensi del D. Lgs 231/2001; tali fattispecie di reato sono state ovviamente considerate, non solo nell’ipotesi in cui la condotta sottostante sia posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società ma anche in suo danno.

Il Piano Nazionale Anticorruzione non si limita solo a definire la nozione di corruzione da prendere a riferimento nell’analisi del rischio (che come ribadito va oltre le fattispecie di rilevanza penale), ma individua anche i principi fondamentali della metodologia che le Società possono adottare per la gestione del rischio. In particolare il PNA fa riferimento alla specifica norma UNI IS 31000:2010.

Tale metodologia si fonda su alcuni punti cardine di seguito schematicamente individuati:

- mappatura ed analisi dei processi;

- individuazione delle aree c.d. obbligatorie e delle aree di rischio ulteriori (a tal proposito si noti che l'obbligatorietà o meno di una specifica area è contenuta nel PNA);
- identificazione dei rischi corruzione che caratterizzano i macro processi o i singoli sotto processi;
- valutazione del grado di esposizione al rischio; per la valutazione e la definizione del livello di esposizione al rischio sono stati considerati la **probabilità** che si realizzino i comportamenti sottostanti il rischio ipotizzato e l'**impatto** che tali comportamenti potrebbero produrre sulla società.

Consap ha ritenuto di adottare i suggerimenti formulati dal PNA, recependo tale metodologia. La valutazione della probabilità e dell'impatto sono state effettuate applicando la metodologia richiamata nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, con minimali adattamenti che si sono resi necessari in ordine alla specifica area di operatività della Società. A tal fine sono stati considerati i seguenti fattori:

#### Indici di valutazione della probabilità

- a. la discrezionalità del processo
- b. la rilevanza esterna
- c. la complessità
- d. il valore economico
- e. la frazionabilità del processo

A ciascuno dei fattori è stato assegnato un valore ricompreso tra un minimo di 1 (bassa probabilità del verificarsi del rischio ipotizzato) ed un massimo di 5 (elevata probabilità del verificarsi del rischio ipotizzato). La sommatoria dei valori assegnati a ciascun rischio, rapportato al numero dei fattori presi in considerazione, determina il valore complessivo della probabilità.

Pertanto la probabilità che si verifichi un evento "*corruttivo*" risulta tanto più alta quanto maggiore risulta la valorizzazione dei singoli fattori.

Di seguito, si riportano i fattori impiegati per la determinazione dei valori da assegnare alla probabilità del verificarsi di un determinato evento corrottivo.

<b>Probabilità</b>		
<i>Fattori</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>
<b>Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale ?	Il processo è del tutto vincolato nell' an e nel quantum (esiste una normativa primaria e secondaria, specifiche procedure e sistemi informativi dedicati)	<b>1</b>
	Il processo è vincolato in larga misura	<b>2</b>
	Il processo è solo parzialmente vincolato	<b>3</b>
	Il processo presenta ampi margini di discrezionalità	<b>4</b>
	Il processo è altamente discrezionale	<b>5</b>
<b>Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	<b>1</b>
	Si il processo è parzialmente rivolto verso l'esterno	<b>3</b>
	Si il processo è completamente rivolto ad utenti esterni	<b>5</b>
<b>Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più unità organizzative in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Il processo coinvolge una sola unità organizzativa	<b>1</b>
	Il processo coinvolge 2 unità organizzative	<b>2</b>
	Il processo coinvolge 3 unità organizzative	<b>3</b>
	Il processo coinvolge 4 unità organizzative	<b>4</b>
	Il processo coinvolge 5 unità organizzative o più	<b>5</b>
<b>Valore economico</b> Qual è l'impatto economico del processo/sottoprocesso?	Non comporta vantaggi di natura economica a soggetti esterni	<b>1</b>
	Comporta vantaggi di natura economica limitati (ad es. .fino ad € 10.000,00)	<b>2</b>
	Comporta vantaggi di natura economica significativi (ad es. superiori a € 10.000,00 fino a € 40.000,00)	<b>3</b>
	Comporta vantaggi di natura economica rilevanti (superiori ad € 40.000,00 fino ad € 200.000,00)	<b>4</b>
	Comporta vantaggi di natura economica molto rilevanti (superiori ad € 200.000,00)	<b>5</b>
<b>Frazionabilità</b> Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessivamente alla fine assicurano lo stesso risultato?	No	<b>N/A</b>
	Si completamente	<b>5</b>

Per ciascun processo aziendale sono inoltre state valutate le conseguenze che il verificarsi di un determinato evento corruttivo determina per la società (impatto). L'impatto risulta tanto maggiore quanto maggiore risulta la valorizzazione dei singoli fattori presi in esame.

Di seguito, sono riportati i fattori presi in esame per la valutazione dell'impatto:

Indici di valutazione dell'impatto:

- a. l'impatto organizzativo

- b. l'impatto economico
- c. l'impatto reputazionale
- d. l'impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A ciascuno dei fattori è stato assegnando un valore ricompreso tra un minimo di 1 (impatto trascurabile) ed un massimo di 5 (impatto molto rilevante) La sommatoria dei valori ottenuti dall'impatto, rapportato al numero dei fattori presi in esame, determina quindi il valore dell'impatto, il cui *range* varia da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

Di seguito, sono riportati i fattori utilizzati per la valorizzazione dell'impatto.

<b>Impatto</b>		
<b>Fattori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore</b>
<b>Organizzativo</b> Percentuale di personale impiegata nel processo	L'impatto è a livello di singolo servizio	<b>1</b>
	L'impatto coinvolge più servizi	<b>2</b>
	L'impatto si estende a livello di Direzione	<b>3</b>
	L'impatto coinvolge più direzioni	<b>4</b>
	L'impatto coinvolge anche gli organi di governo e/o di controllo della Società	<b>5</b>
<b>Economico</b> Il danno economico subito dall'Ente/Stato in caso di realizzazione di fenomeni corruttivi?	Quasi inesistente	<b>1</b>
	Basso	<b>2</b>
	Medio	<b>3</b>
	Alto	<b>4</b>
	Molto alto	<b>5</b>
<b>Reputazionale</b> Il danno reputazionale in caso di realizzazione di fenomeni corruttivi?	Quasi inesistente	<b>1</b>
	Basso	<b>2</b>
	Medio	<b>3</b>
	Alto	<b>4</b>
	Molto alto	<b>5</b>
<b>Organizzativo, economico e sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di addetto	<b>1</b>
	A livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>
	A livello di Responsabile di Servizio	<b>3</b>
	A livello di Responsabile di Direzione/Dipartimento	<b>4</b>
	A livello di Presidente, Amministratore Delegato o Direttore Generale, Collegio Sindacale	<b>5</b>

La valutazione complessiva del livello di rischio scaturisce dalla seguente formula

$$\text{Rischio inerente} = \text{Valore probabilità} \times \text{Valore impatto}$$

I valori assunti dal rischio inerente risultano ricompresi tra un minimo di 5 ed un massimo di 25. Al fine di poter raffrontare il rischio inerente con la qualità dei controlli definiti dalla Società, i valori del rischio inerente sono stati riportati in una scala ricompresa tra 1 e 5 (dividendo i valori del rischio inerente per 5), come meglio precisato nella tabella di seguito.

Legenda Valutazioni		Rischio Inerente	
Valori	1	<b>Marginale</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale della Società dei poteri affidati è quasi irrilevante
	2	<b>Basso</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale della Società dei poteri affidati è basso
	3	<b>Medio</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale della Società dei poteri affidati è medio
	4	<b>Rilevante</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale della Società dei poteri affidati è rilevante
	5	<b>Molto rilevante</b>	Il rischio che il processo possa presentare malfunzionamenti e determinare comportamenti corruttivi e/o di abuso da parte del personale della Società dei poteri affidati è molto rilevante

I valori assunti dal rischio inerente sono stati successivamente raffrontati con il livello di controllo esistente, ossia con tutte quelle misure e presidi esistenti che hanno come effetto quello di ridurre la probabilità che il rischio si manifesti.

Il sistema di controllo è stato valutato alla luce dei seguenti fattori:

#### Indici di valutazione dei controlli

- a. livello di regolamentazione del processo
- b. tracciabilità
- c. poteri e responsabilità all'interno dell'azienda
- d. attività di monitoraggio
- e. segregazione delle funzioni

A ciascuno dei fattori è stato assegnando un valore ricompreso tra un massimo di 1 (ad esprimere controlli più che adeguati) ed un minimo di 5 (controlli poco adeguati). La sommatoria dei valori ottenuti rapportato al numero dei fattori presi in esame determina quindi la valutazione complessiva del sistema di controllo interno il cui range varia da un minimo di 5 (controlli adeguati) ed un max di 25 (per esprimere un sistema di controllo non adeguato).



I valori assegnati alla qualità del sistema di controllo interno sono stati quindi riportati in una scala da 1 a 5 (dividendo i valori per 5), al fine di rendere omogeneo il confronto con i valori assunti dal rischio inerente.

<b>Controlli</b>		
<i>Fattori</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori</i>
<b>Livello di regolamentazione del processo</b>	Molto Basso (elemento di controllo è quasi inesistente)	<b>5</b>
	Basso (elemento controllo presenta carenze che richiedono intervento necessario)	<b>4</b>
	Medio (Elemento di controllo requisiti minimi sufficienti)	<b>3</b>
	Alto (non richiede interventi specifici ma potrebbe essere ancora migliorato)	<b>2</b>
	Molto alto (non richiede alcun elemento di miglioramento)	<b>1</b>
<b>Tracciabilità</b>	Molto Basso (la tracciabilità dei controlli effettuati è inesistente)	<b>5</b>
	Basso (la tracciabilità dei controlli presenta carenze che richiedono miglioramenti)	<b>4</b>
	Medio (la tracciabilità dei controlli effettuati presenta requisiti minimi sufficienti)	<b>3</b>
	Alto (la tracciabilità dei controlli effettuati presenta margini di miglioramento)	<b>2</b>
	Molto alto (non richiede alcun elemento di miglioramento della tracciabilità dei controlli effettuati)	<b>1</b>
<b>Poteri e responsabilità nell'ambito azienda</b>	Molto Basso (non sono formalizzati poteri e responsabilità)	<b>5</b>
	Basso (non sono quasi mai formalizzati poteri e responsabilità)	<b>4</b>
	Medio (poteri e responsabilità sono mediamente individuati e formalizzati)	<b>3</b>
	Alto (Poteri e responsabilità sono ben individuati e formalizzati, ma potrebbe essere ancora migliorato)	<b>2</b>
	Molto alto (Il sistema formalizzato di poteri e responsabilità non necessita di alcun miglioramento)	<b>1</b>
<b>Attività di monitoraggio (se qualcuno effettua attività di verifica a posteriori) se so che qualcuno lo verifica il rischio è più basso</b>	Molto Basso (inesistente)	<b>5</b>
	Basso (vi è un monitoraggio occasionale)	<b>4</b>
	Medio (vi è un monitoraggio periodico)	<b>3</b>
	Alto (vi è un monitoraggio sistematico)	<b>2</b>
	Molto alto (si vi è un monitoraggio continuativo)	<b>1</b>
<b>Segregazione di funzioni</b>	Molto Basso (inesistente)	<b>5</b>
	Basso (poca segregazione)	<b>4</b>
	Medio (la segregazione è nella norma)	<b>3</b>
	Alto (buon livello di segregazione)	<b>2</b>
	Molto alto (la segregazione delle funzioni è massima e non necessita di miglioramento)	<b>1</b>

Si riportano, di seguito, i valori che esprimono la qualità del sistema di controllo interno realizzato dalla Società.

Legenda Valutazioni		Qualità del controllo	
Valori	5	Poco adeguato	Gli elementi di controllo sono pressoché inesistenti
	4	Parzialmente adeguato	Glie elementi di controllo sono non sufficienti
	3	Nella norma	Sussistono elementi di controllo ordinari che integrano i requisiti minimi
	2	Adeguato	Gli elementi di controllo sono buoni ma presentano dei margini di miglioramento
	1	Più che adeguato	Gli elementi di controllo sono ottimali e non necessitano di modifiche

Dal raffronto tra il **rischio inerente** e la **qualità dei controlli** svolti scaturisce livello effettivo di rischio (**Rischio residuo**).

I valori effettivi che il rischio può assumere sono ricompresi nella seguente matrice

- Intervallo tra 1 e 2 rischio marginale
- Intervallo tra 3 e 4 rischio basso
- Intervallo tra 5 e 9 rischio medio basso
- Intervallo tra 10 e 15 rischio medio
- Intervallo tra 16 e 25 rischio alto

## Matrice del rischio di corruzione

		Rischio Residuo				
RISCHIO INERENTE	Molto rilevante	5	10	15	20	25
	Rilevante	4	8	12	16	20
	Medio	3	6	9	12	15
	Basso	2	4	6	8	10
	Marginale	1	2	3	4	5
		Più che adeguato	Adeguito	Medio (nella norma)	Parzialmente adeguato	Poco adeguato
QUALITA' DEL CONTROLLO						

### A) Individuazione dei rischi di corruzione di Consap S.p.A

L'analisi effettuata ha portato all'individuazione di 28 processi sensibili (potenzialmente esposti al rischio corruzione). Le aree prese a riferimento dell'analisi sono state quelle obbligatoriamente previste dalla L.190/2012 e quelle contemplate dal recente aggiornamento del PNA del 28.10.2015 (c.d. aree generali e specifiche).

#### Aree Obbligatorie ai sensi della L.190/2012

- l'Area Acquisizione e progressione del personale;
- l'Area Affidamenti di lavori, servizi e forniture (area ridenominata dal recente aggiornamento del PNA "Area contratti pubblici");
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto per i destinatari; tale area risulta per Consap particolarmente estesa e complessa, risultandovi ricomprese tutte quelle attività di rilievo pubblicistico affidate

alla Società – in quanto Società in *house* del Ministero dell’Economia e Finanze - per legge e/o per concessione e/o convenzione e/o disciplinare, dallo Stato e/o dalla Pubblica Amministrazione.

In quest’area sono stati inclusi i seguenti processi:

- Fondo di Garanzia per le vittime della Strada
- Fondo di Garanzia per le vittime della Caccia
- Organismo di Indennizzo italiano
- Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (c.d. Fondo Broker)
- Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
- Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
- Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
- Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
- Fondo per l’acquisto della prima casa
- Il Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo direttamente dallo Stato (c.d. Fondo Dazieri);
- Fondo per il credito per i nuovi nati
- Fondo per il credito ai giovani
- Fondo rapporti dormienti e polizza dormienti
- Rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (*Blue card*), *Bunker Oil* e *Athens Convention*;
- Stanza di Compensazione
- Fondo mecenati
- Gestione del ruolo periti assicurativi
- Gestione archivio centrale informatizzato del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;
- Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
- Fondo Sace
- Fondo Debiti PA

### Aree Generali

- Area Affari legali e contenzioso
- Area incarichi e nomine
- Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- Gestione patrimonio


È stata inoltre presa in considerazione la seguente area specifica:

#### Aree specifiche

- Area Amministrazione, Finanza e Tesoreria

L'Analisi svolta ha portato all'individuazione di 196 fattispecie di rischio ripartite tra le varie attività, secondo quanto illustrato nel grafico che segue (**Grafico 1**).


## Numero di rischi individuati nelle diverse aree



I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo la matrice di rischio (riportata a pag. 36) e qui riepilogata:

INTERVALLO	
<b>Alto</b>	da 16 a 25
<b>Medio</b>	da 10 a 15
<b>Medio Basso</b>	da 5 a 9
<b>Basso</b>	da 3 a 4
<b>Marginale</b>	da 1 a 2

Come si evince dal grafico sotto riportato (Grafico 2), i rischi individuati si attestano per la maggior parte al livello “Medio/Basso” (58% dei casi) ed a livello “Medio” (33% dei casi); non è stato individuato alcun rischio di livello “Alto”; il 5% si è attestato a livello “Basso” ed il 4% a livello “Marginale”.



In allegato (**Allegato 1**) sono riportate le schede di valutazione del rischio corruzione relative ai processi sopra indicati (**Mappatura dei rischi di corruzione di Consap S.p.A.**).

## B) Trattamento dei rischi di corruzione di Consap S.p.A.

Per ciascuna attività aziendale, processo/sottoprocesso sono state valutate le esigenze di intervento finalizzate a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione delle modalità, i soggetti responsabili della loro implementazione ed i tempi stimati per la loro attuazione.

**Sono stati ritenuti meritevoli di intervento nel breve periodo (entro un anno) quei processi/sottoprocessi che hanno registrato una valorizzazione del rischio residuo superiore a 10.**

Di seguito si riporta la priorità degli interventi da definire:

Rischio Inerente	Priorità intervento
Valori tra 1 e 2	Interventi correttivi non necessari
Valori tra 3 e 4	Interventi correttivi non necessari
Valori tra 5 e 9	Interventi di lieve entità trascurabili
Valori tra 10 e 15	Interventi correttivi necessari entro un orizzonte temporale di un anno
Valori tra 16 e 25	interventi correttivi da porre in essere immediatamente

Si precisa che l'analisi effettuata non ha riscontrato valori del rischio residuo superiori a 17 (rispetto ad un max di 25); conseguentemente non sono stati richiesti interventi correttivi urgenti. Esulano da quest'analisi le misure la cui obbligatorietà discende direttamente dalla Legge. Per tali misure si è infatti previsto un orizzonte temporale "immediato". Sono tali le misure (c.d. trasversali) come la completa attuazione delle norme in materia di trasparenza, l'adozione della disciplina *revolving doors*, il recepimento delle norme in materia di inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs 39/2013, la realizzazione di un piano di formazione specifico in materia di contrasto alla corruzione, la realizzazione del sistema di *Whistleblowing*.

Nella tabella di seguito sono riportate analiticamente tutte le **azioni di miglioramento del rischio di corruzione di CONSAP S.p.A.**



## Azioni di miglioramento suggerite

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica massima
Misure Trasversali		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Direzione Risorse/Servizio Sistemi Informativi/Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Implementazione informatica sistema di Whistleblowing	31/12/2016
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	RPC/Organismo di Vigilanza/Direzione Risorse		Definizione piano di formazione in materia di Anticorruzione	immediata
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Vertici/Direzione Risorse/Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale/Settore Organi Societari		Adozione procedura di inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013	immediata
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Direzione Risorse/Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Adozione disciplina Revolving Doors	immediata
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Responsabile Trasparenza/Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Completamento dati pubblicati in "Società Trasparente"	immediata
Fondo di garanzia vittime della strada	A01	Rilascio benessere alla liquidazione	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Vertici/Direzione Fondi di garanzia/Servizio Gestione Fondi di Garanzia	11	Migliorare nell'ambito della vigente procedura i flussi informativi verso i Vertici e gli organi di controllo introducendo l'obbligo di una reportistica periodica.	30/06/2016
			Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ad opera delle imprese designate e/o dei dipendenti della società, ai fini dell'ottenimento o del diniego del risarcimento			Aggiornare la vigente procedura aziendale	30/06/2016
			Abuso di discrezionalità nella liquidazioni di un sinistro (sia nell' <i>an</i> che nel <i>quantum</i> )				
	A04	Effettuazione di verifiche presso le Imprese Designate	Artificiosa selezione delle Imprese Designate da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Gestione Fondi di Garanzia	11	Definire un manuale interno che regolamenti lo svolgimento delle attività di verifica.	30/06/2016
			Alterazione dei criteri di scelta del campionamento			Individuazione di criteri oggettivi nella selezione del campione e delle imprese da sottoporre a verifica potenziando il ricorso a sistemi informatici	
			Alterazione delle risultanze delle verifiche				
	A05	Rendicontazioni delle imprese designate	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Amministrazione Fondi di Garanzia	10	Potenziare il ricorso a controlli di tipo automatico (potenziare i sistemi informativi utilizzati)	30/06/2016
			Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese designate ai fini del rimborso				
			Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi				

			in accordo con l'impresa designata				
			Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti delle imprese designate				
	A13	<b>Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. - Convenzioni -Concordati - Transazioni del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS</b>	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale delle poste attive/passive della liquidazione	<b>Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Amministrazione Fondi di garanzia</b>	<b>13</b>	Formalizzare specifica procedura	30/06/2016
			Accordi fraudolenti con i debitori in fase di recupero delle somme				
	A17	<b>Effettuazione di verifiche amministrative presso le Imprese Cessionarie, i Commissari Liquidatori e le imprese designate</b>	Artificiosa selezione delle Imprese Designate, dei Commissari Liquidatori e delle Imprese Cessionarie da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	<b>Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Amministrazione fondi di garanzia</b>	<b>11</b>	Individuazione di criteri oggettivi nella selezione del campione e delle imprese da sottoporre a verifica potenziando il ricorso a sistemi informatici	30/06/2016
			Alterazione dei criteri di scelta del campionamento				
			Alterazione delle risultanze delle verifiche				
<b>Fondo di garanzia vittime della caccia</b>	B1	<b>Rilascio del benessere alla liquidazione</b>	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento o del diniego del risarcimento in assenza dei requisiti necessari ad opera delle imprese designate e/o dai dipendenti della società	<b>Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Gestione Fondi di Garanzia</b>	<b>10</b>	Migliorare la tracciabilità del processo aggiornando la vigente procedura aziendale.	30/06/2016
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti/tempistiche stabilite dalle convenzioni con le imprese designate				
			Abuso di discrezionalità nella liquidazioni di un sinistro (sia nell'anche nel quantum)				
<b>Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura</b>	E2	<b>Pagamento</b>	Mancata/Errata verifica della conformità delle richieste di pagamento dei mutuatari ai piani di investimento approvati dal comitato	<b>Vertici/Dipartimento Fondi di Solidarietà</b>	<b>10</b>	Formalizzare meglio i controlli di tipo gerarchico effettuati dalla struttura aggiornando la vigente procedura	30/09/2016
			Manipolazione/alterazione/falsificazione intenzionale della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati in accordo con i mutuatari				
<b>Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive</b>	G3	<b>Verifica del corretto reimpiego dell'elargizione</b>	Mancata revoca dell'elargizione a soggetti che non l'abbiamo impiegata per le finalità stabilite	<b>Dipartimento Fondi di Solidarietà</b>	<b>10</b>	Potenziare i controlli della struttura in ordine all'impiego delle somme elargite	30/09/2016
<b>Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni</b>	H1	<b>Attività istruttoria e erogazione dell'indennizzo</b>	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo	<b>Vertici/Dipartimento Fondi di solidarietà</b>	<b>10</b>	Migliorare la tracciabilità del processo documentando meglio i controlli svolti	30/09/2016
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti				

immobili da costruire			/tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne				
			Alterazione delle risultanze dell'istruttoria svolta al fine di incidere sulla decisione di accoglimento dell'indennizzo				
Fondo Rapporti Dormienti e Polizze Dormienti	Q1	Gestione del processo di rimborso ai titolari e/o eredi dei rapporti cd. Dormienti e delle polizze dormienti	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rimborso di somme non dovute  Interpretazione errata delle normative applicabili ai fini del rimborso di somme non dovute	Dipartimento Fondi di Solidarietà	10	Razionalizzazione del sistema di deleghe e poteri di firma	30/09/2016
	Q2	Erogazione del rimborso	Abuso del potere nell'autorizzazione del pagamento del rimborso	Dipartimento Fondi di Solidarietà	10	Razionalizzazione del sistema di deleghe e poteri di firma	30/09/2016
Gestione del Patrimonio Immobiliare	T1	Attività residuali relative al patrimonio immobiliare Consap	Gestione attività residuali relative al patrimonio immobiliare	Dipartimento Immobili	11	Revisione del funzionigramma aziendale	immediata
	T2	Attività svolte dalla Commissione consultiva per le valutazioni immobiliari	Valutazioni effettuate al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Dipartimento Immobili/Membri della commissione	12	Verifica dei casi di incompatibilità/inconferibilità in capo ai membri della commissione e applicazione criteri di rotazione	immediata
Stanza di Compensazione	U3	Rapporti con il Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico	Alterazione nella trasmissione dei dati al Comitato Tecnico per l'elaborazione del forfait	Direzione Fondi/di garanzia/Servizio Stanza di Compensazione/Comitato Tecnico	10	Disciplinare all'interno della procedura il processo di elaborazione dei dati per il Comitato tecnico.	30/06/2016
Fondo Mecenati	V1	Gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo Erogazione del cofinanziamento	Mancato controllo sull'attività della rendicontazione/documentazione presentata dal beneficiario per l'erogazione dei pagamenti	Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale/Servizio Tesoreria	11	Formalizzazione dei controlli svolti attraverso la predisposizione di un'apposita procedura	30/06/2016
Ruolo dei Periti Assicurativi	Z2	Attività inerente l'organizzazione e gestione delle prove d'esame	Nomina della Commissione esaminatrice	Direzione Fondi di garanzia/Servizio Stanza di Compensazione/Commissione d'esame	10	Disciplinare all'interno della vigente procedura i criteri per la nomina dei membri della commissione di gara prevedendo anche dei criteri di rotazione	30/06/2016
			Alterazione della documentazione di gara al fine di avvantaggiare un candidato Diffusione dei quesiti d'esame al fine di avvantaggiare un candidato				
	Z3	Riscossione dei contributi a carico dei Periti	Errata/Incompleta verifica del versamento del contributo dovuto	Direzione Fondi di garanzia/Servizio Stanza di Compensazione	10	Disciplinare all'interno della vigente procedura la parte relativa alla riscossione dei contributi	30/06/2016
	Z4	Attività di irrogazione delle sanzioni disciplinari	Mancata irrogazione delle sanzioni nei casi previsti	Direzione Fondi/di garanzia/Servizio Stanza di Compensazione	10	Disciplinare all'interno della vigente procedura la parte relativa alla riscossione delle sanzioni	30/06/2016
Selezione e gestione del personale	K1	Reclutamento del personale	Richiesta di assunzioni non supportate da reali esigenze Inserimento nelle commissioni di soggetti che esprimano pareri di idoneità in favore di	Vertici/Direzione Risorse/Servizio Organizzazione e Programmazione aziendale/Settore gestione	10	Prevedere monitoraggio in ordine alla concreta applicazione della normativa/procedura	30/06/2016

		<p>un candidato predeterminato alterando i criteri di selezione</p> <p>Definizione dei profili secondo criteri personalizzati allo scopo di reclutare particolari candidati</p> <p>Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione</p> <p>Mancato rispetto di normative applicabili (es. norme applicabili alle società pubbliche, assunzione di categorie protette, normativa sui dipendenti pubblici, ecc.)</p> <p>Mancato rispetto delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,</p> <p>Predisposizione di criteri di valutazione non oggettivi al fine di assumere candidati preindividuati</p> <p>Selezione di candidati non qualificati per ottenimento di favori e/o corrispettivi economici</p>	<b>del personale</b>					
	K3	<b>Progressioni di carriera</b>	<p>Attribuzione di benefit e/o avanzamenti di carriera a soggetti non meritevoli o non aventi requisiti di competenza richiesti, al fine dell'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici</p>	<b>Vertici/Direzione Risorse/Settore gestione del personale</b>	<b>10</b>	<p>Prevedere specifici flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine alle assunzioni effettuate.</p>	30/06/2016	
	K5	<b>Gestione degli aspetti retributivi</b>	<p>Mancata applicazione delle norme di legge relative al trattamento economico</p> <p>Definizione di accordi transattivi relativi a cause di lavoro e/o esodi di personale al fine di favorire il dipendente per l'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici</p>	<b>Direzione Risorse/Servizio Organizzazione e Programmazione aziendale</b>	<b>13</b>	<p>Formalizzare in un'apposita procedura la prassi già adottata dalla struttura, prevedendo anche dei meccanismi di valutazione delle performance (gestione per obiettivi, ecc.) e prevedere specifici flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	30/06/2016	
<b>Area Contratti Pubblici</b>	Y1	<b>Programmazione</b>	<p>Alterazione/creazione fittizia di fabbisogni</p>	<b>Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi</b>	<b>15</b>	<p>Formazione specifica addetti</p>	30/06/2016	
			<p>Individuazione di fabbisogni non supportati da specifiche analisi di economicità</p>			<p>Prevedere una specifica regolamentazione interna nel caso di esodi/transazioni</p>	30/06/2016	
	Y2	<b>Progettazione e della gara</b>	<p>Artificioso ricorso ai casi di urgenza</p>	<b>Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi</b>	<b>15</b>	<p>Prevedere la formazione di un documento per la pianificazione degli acquisti</p>	<p>Limitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti, ampliando sempre di più il ricorso al MEPA (Convenzioni Consip)</p>	immediata
			<p>Mancato rispetto delle normative previste dal Codice degli Appalti e dall'Anac</p>					
<p>Determinazione strumentale dell'importo del contratto o di suoi elementi fondamentali finalizzati ad avvantaggiare determinati soggetti</p>								
		<p>Sceglta della procedura di aggiudicazione tesa ad avvantaggiare determinati soggetti</p> <p>Individuazione di criteri di valutazione finalizzati ad</p>						

			<p>avvantaggiare determinati soggetti</p> <p>Ricorso strumentale a taciti rinnovi</p> <p>Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando</p> <p>Individuazione di un ristretto numero di operatori da far partecipare alle procedure di cottimo fiduciario</p> <p>Abuso del ricorso all'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa</p> <p>Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e/o le procedure interne per favorire un'impresa</p>			<p>Aggiornare l'attuale procedura prevedendo l'obbligo della "determina a contrarre"</p>	30/06/2016
	Y3	<b>Selezione del contraente</b>	<p>Nomina di membri della commissione in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Mancata verifica delle cause di inconferibilità/incompatibilità dei membri della Commissione ai sensi D.Lgs 39/13</p> <p>Ritardo nella formulazione delle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa</p> <p>Rilascio di informazioni riservate attinenti la gara nella fase di richiesta di chiarimenti</p> <p>Gestione dei documenti di gara finalizzata ad avvantaggiare determinati operatori</p> <p>Carenza di motivazione nell'aggiudicazione/esclusione dei partecipanti</p>	<b>Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi</b>	15	<p>Introdurre nella procedura il principio di rotazione dei membri della commissione aggiudicatrice e la verifica delle cause di incompatibilità/conflitto di interesse degli stessi</p>	30/06/2016
	Y4	<b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>	<p>manipolazione/alterazione di documenti al fine di avvantaggiare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto</p> <p>Omissione dei controlli al fine di agevolare un determinato soggetto</p>	<b>Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi</b>	14	<p>Formalizzare nella procedura tutte le verifiche da eseguire prima della stipula del contratto</p>	30/06/2016
<b>Amministrazione, Finanza e Tesoreria</b>	JX2	<b>Gestione Tesoreria</b>	<p>Effettuazioni di movimentazioni bancarie e/o prelievo di contante non autorizzati</p> <p>Mancato controllo dell'inerenza delle spese sostenute dal personale dell'azienda attraverso contante o altri strumenti di pagamento al fine di evitare l'uso a titolo personale delle spese medesime</p> <p>Autorizzazione di spese di rappresentanza non inerenti ad attività istituzionali</p> <p>Abuso di discrezionalità nelle erogazioni liberali (Donazioni, sponsorizzazioni, ecc.)</p>	<b>Vertici/Direzione Amministrazione/Servizio Tesoreria/Settore Attività Finanziarie</b>	12	<p>Revisione della procedura del fondo piccole spese</p>	30/06/2016
<b>Affari legali e contenzioso</b>	XW <sub>3</sub>	<b>Gestione pareristica</b>	<p>Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da effettive necessità</p>	<b>Vertici/Responsabile Direzione Risorse/Settore Affari Giuridici</b>	12	<p>Revisione procedura interna per il conferimento incarichi professionali e consulenze e dei mandati alle liti</p>	30/06/2016

	XW 4	<b>Pagamento compensi</b>	Pagamento di compensi al di fuori delle condizioni di convenzione	<b>Vertici/Responsabile Direzione Risorse/Settore Affari Giuridici</b>	<b>12</b>	Migliorare il livello di segregazione delle attività, prevedendo l'istituzione all'interno del Settore, di un'apposita struttura preposta al controllo e monitoraggio delle attività di natura amministrativa (gestione elenco avvocati, compensi, ecc.)	30/06/2016
			Pagamento di compensi a professionisti/avvocati non dovuti o in misura superiore a quella dovuta				
<b>Incarichi e nomine</b>	X1	<b>Gestione delle Consulenze</b>	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da effettive necessità	<b>Vertici/Direzioni/Dipartimenti</b>	<b>10</b>	Revisione procedura interna per il conferimento incarichi professionali e consulenze	30/03/2016
			Abuso di discrezionalità nella definizione delle condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico				
	Conferimento di incarichi a professionisti al di fuori dei sistemi di delega/procedure aziendali						
	X2	<b>Pagamento Compensi</b>	Pagamento di compensi a professionisti non dovuti o in misura superiore a quella dovuta	<b>Vertici/Direzioni/Dipartimenti</b>	<b>10</b>	Revisione procedura interna per il conferimento incarichi professionali e consulenze	30/03/2016
<b>Fondo Debiti PA</b>	KW 2	<b>Pagamento dell'importo garantito al cessionario</b>	Mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dell'effettuazione del pagamento allo scopo di agevolare l'ente debitore	<b>Vertici/Direzione Amministrazione/Servizio Tesoreria</b>	<b>10</b>	Formalizzare i controlli svolti dagli addetti alle attività attraverso la redazione di una specifica procedura interna	30/06/2016
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne				
<b>Fondo Sace</b>	KJ2	<b>Valutazione sull'adeguatezza del portafoglio nel caso di nuove istanze</b>	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza del fondo all'accoglimento di determinate operazioni	<b>Vertici/Direzione Amministrazione/Servizio Tesoreria</b>	<b>15</b>	Formalizzare i compiti e le responsabilità della struttura anche attraverso la stesura di una specifica procedura, ampliando il ricorso a controlli automatici	30/06/2016
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne				

## Sistema dei Controlli

Il sistema di controllo interno è rappresentato dalle linee di azione, dall'insieme delle regole e delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al conseguente presidio dei principali rischi.

I principi generali assunti da Consap per la definizione del proprio sistema di controllo interno possono sinteticamente individuarsi nella:

- a. separazione delle funzioni
- b. segregazione dei compiti
- c. attribuzione dei ruoli e delle responsabilità
- d. definizione delle linee di riporto
- e. regolamentazione



- f. proceduralizzazione delle attività
- g. tracciabilità delle operazioni

L'esame della struttura organizzativa di Consap porta ad evidenziare un sistema di controllo interno incentrato su tre diversi livelli, in relazione ai quali possono concretamente individuarsi precise strutture organizzative e/o figure responsabili. Completano il quadro generale dei controlli:

- il sistema di procedure, che declina compiti e responsabilità dei soggetti che intervengono nell'ambito dei principali processi aziendali;
- i sistemi informativi che garantiscono l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, oltre che controlli di tipo automatico;
- il sistema di deleghe che definisce, in maniera puntuale, i compiti ed i poteri che competono ai responsabili delle diverse unità organizzative.

### **Controlli di primo livello o controlli specifici**

Sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività operative al fine di prevenire, individuare e correggere errori o irregolarità che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi societari; ricomprendono attività diverse quali, la supervisione, la verifica dell'operato dei singoli addetti, operazioni di riconciliazione dei dati, rilascio di autorizzazioni, ecc..

Tale tipologia di controlli è svolta, in Consap, all'interno dei Servizi e delle unità organizzative gerarchicamente ad essi subordinate, quali i Settori ed i Reparti.

### **Controlli di secondo livello o controlli pervasivi**

I controlli pervasivi sono finalizzati a stabilire un contesto generale volto ad assicurare che le attività di processo siano eseguite e controllate in accordo con gli obiettivi definiti dal management.

I controlli di tale tipologia possono sostanzialmente individuarsi in Consap nelle attività poste in essere dai dirigenti responsabili delle Direzioni e dei Dipartimenti, cui compete l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza delle attività svolte dai Servizi.

Rientrano nei controlli di secondo livello alcune figure, cui sono demandati specifici compiti di controllo, individuate nel:

- **Responsabile della Trasparenza** svolge i compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. 33/2013), così come definiti nel Piano Triennale Trasparenza e Integrità;

- **Responsabile della prevenzione della corruzione.** L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico e confermata dalla Determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;
- **Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili Societari** cui compete – ai sensi dell'art. 16.9 dello Statuto – predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e verificarne l'effettiva applicazione;
- **Risk manager sulle attività finanziarie**, cui compete assicurare il processo di controllo e monitoraggio dei rischi sulle attività finanziarie nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione delle attività finanziarie.

### **Controlli di terzo livello o controlli di monitoraggio**

I controlli di terzo livello sono finalizzati alla valutazione periodica della completezza e funzionalità del sistema di controllo interno, nel suo complesso; tale attività è svolta dal Settore Audit e Sicurezza, cui compete l'analisi dei rischi aziendali ed il monitoraggio del sistema di controllo interno.

Questi controlli sono svolti a valle del completamento delle attività operative, secondo una periodicità definita.

A questa tripartizione vanno aggiunti tutti quegli organi/soggetti cui l'ordinamento, lo Statuto o precise scelte aziendali, hanno assegnato specifici compiti di controllo.

Tali figure possono sostanzialmente individuarsi, in Consap, nel:

- **Collegio Sindacale**, cui compete - in base al modello di governance adottato in Consap - vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul principio di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società;
- **Delegato della Corte dei Conti**, cui compete - ai sensi della Legge 21.3.1958 n.259 - il controllo sulla gestione finanziaria delle società a capitale pubblico;
- **Società di Revisione**, cui compete- per legge e come sancito dall'art. 20.5 dello Statuto - la revisione legale dei conti;
- **Organismo di Vigilanza**, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del D. Lgs 231/2001, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento.



## Codice Etico

CONSAP S.p.A. ha adottato dal 2004 un proprio Codice Etico che costituisce parte integrante del vigente Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001. Lo stesso codice etico è in corso di aggiornamento, al fine di recepire alcuni principi espressi dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 così come previsto dall'art. 54 d.lgs 165/2001, modificato dalla Legge 190/2012, in considerazione delle attività di carattere pubblicistico che Consap si trova a svolgere.

Il Codice Etico è diffuso a tutto il personale della Società dipendente e dirigente ed è pubblicato sul sito web della Società nella sezione “Chi Siamo”. L'accettazione del codice etico è imposta a tutto il personale dipendente e dirigente della Società ed ai membri del Consiglio di Amministrazione ed a tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con Consap S.p.A.. In ordine al regime sanzionatorio applicato nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico, si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001.

## Trasparenza

Nella seduta del 22 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Consap S.p.A ha approvato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Consap S.p.a., predisposto dal Responsabile della Trasparenza, al fine di dare attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalla Determinazione ANAC n. 50 del 4 luglio 2013. Le misure adottate dalla società nel suddetto Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituiscono parte integrante delle presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione; ad esse pertanto si rinvia per la loro puntuale osservanza.

Al medesimo fine – attuazione della normativa sulla trasparenza - la Società si è dotata di un apposito applicativo informativo denominato “ **Gestione dati trasparenza**” per la gestione e pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa sulla Trasparenza ed ha adottato una specifica procedura aziendale che individua compiti e responsabilità all'interno dell'azienda.

Il Responsabile della Trasparenza di Consap S.p.a. è stato individuato nella persona del Responsabile della Direzione Risorse, il Sig. Stefano Cavalieri D'Oro. La nomina è intervenuta con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014. Al Responsabile della Trasparenza compete anche predisporre annualmente l'“attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione” da pubblicarsi, a sua cura, sul sito web della Società.

## **Inconferibilità ed Incompatibilità ex D.lgs 39/2013**

Il D.lgs. n. 39/2013 disciplina la materia dell'incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

### **Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

Secondo quanto disposto dal D. lgs 39/2013 per inconferibilità si intende:

*“la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”*

La misura, avente carattere temporaneo, è finalizzata all'esclusione di un soggetto da un determinato incarico che non può garantire l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico stesso.

Le cause di inconferibilità per gli amministratori sono disciplinate dalle seguenti disposizioni del D.lgs 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Ai fini del rispetto della richiamata normativa, viene acquisita dal Settore Organi Societari la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000:

- per gli amministratori all'atto di accettazione della carica;
- per i dirigenti all'atto dell'assunzione o della nomina.

Le suddette dichiarazioni sono inviate in copia al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture della società, potrà svolgere un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Le dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito internet nella Sezione “Società Trasparente” così come previsto dall’art. 20 del D.lgs. 39/2013 a cura del Servizio organizzazione e programmazione aziendale, cui le suddette dichiarazioni dovranno altresì essere trasmesse a cura del Titolare del Settore Organi Societari.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 (*responsabili delle conseguenze economiche degli atti adottati*).

### **Incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

Il D.lgs. 39/2013 definisce incompatibilità *“l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”* (art. 1, D.Lgs. n. 39/2013).

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

La Società ha adottato misure necessarie ad assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Le dichiarazioni devono essere rinnovate annualmente e pubblicate sul sito internet nella Sezione "Società Trasparente" così come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013 secondo le modalità precedentemente stabilite per le dichiarazioni relative alle cause di inconfiribilità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture della società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

### **Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico**

*Così come previsto dall'art. 15 del D.lgs 39/2013 "Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.*

*Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.*

*Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace."*

### **Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

La Legge 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 che espressamente prevede "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

*non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

*I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

Tale norma si pone l'obiettivo di evitare la realizzazione di possibili reati di corruzione susseguente, connessi all'impiego da parte di privati di dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza successivamente alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Il rischio che viene considerato è che il dipendente durante il periodo di servizio presso la Pubblica Amministrazione di riferimento possa accordarsi con soggetti privati destinatari di atti autoritativi o negoziali da parte di quest'ultimo per ottenere situazioni lavorative vantaggiose.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 estende tale disciplina agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.*

La Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 indica *“al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.”*

Consap adotta le seguenti misure di prevenzione:

- a) all'atto dell'assunzione di un dipendente è richiesta a cura del Settore Gestione del Personale al candidato una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 con la quale il medesimo dichiara di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui Consap sia stata destinataria. In caso di sussistenza della causa ostativa all'assunzione, la Società si astiene dallo stipulare il contratto. Qualora la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. A tal fine verranno inserite apposite clausole nei contratti stipulati a far data dall'adozione del presente documento.
- b) La Società rende noto ad Amministratori/Dirigenti/dipendenti che esercitano poteri autoritativi e negoziali che si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001.

## **Formazione, informazione e comunicazione**

### ***Formazione***

La legge 190/2012, così come il D.lgs. 231/2001, riconosce alla formazione un ruolo fondamentale.

Per permettere, infatti, una concreta attuazione delle Misure per la prevenzione della corruzione è indispensabile che tutto il personale della Società sia correttamente informato, formato e sensibilizzato sui rischi connessi alle proprie attività lavorative e sia messo nelle condizioni di riconoscere i comportamenti contrari alle legge.

Consap S.p.a. già nel Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, ha dedicato un apposito protocollo denominato "Protocollo Formazione del Personale", che qui si richiama integralmente.

In occasione della predisposizione ed adozione delle Misure per la prevenzione della corruzione la Società ha ampliato le previsioni del Modello con la definizione di programmi specifici, in ottemperanza anche a quanto disciplinato dalla Legge 190/2012.

Sono previsti percorsi di formazione secondo una struttura a due livelli:

- 1. Livello generale** rivolto a tutti i dipendenti in cui verranno esposti:
  - i principi generali della Legge 190/2012 e decreti attuativi;
  - i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, ivi compresa la nozione di Corruzione;

- i chiarimenti espressi dalla Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 12 del 28 ottobre 2015;
- i contenuti delle Misure per la prevenzione della corruzione adottate da Consap S.p.a.;
- i contenuti del Piano triennale per la trasparenza;
- i rapporti tra il Modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 e le Misure per la prevenzione della corruzione;
- rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

**2. Livello Specifico** rivolto a tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della società (Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile della Trasparenza, Responsabili di Direzione, Titolari di Servizio, dipendenti più esposti alle aree a rischio di corruzione ) in cui verranno illustrati, oltre ai contenuti previsti dal Livello Generale, ulteriori approfondimenti relativi a:

- gli specifici rischi evidenziati per processo/area;
- le misure di mitigazione del rischio
  - ✓ codice etico
  - ✓ protocolli e procedure specifiche
  - ✓ criticità eventualmente emerse dalle verifiche effettuate dall'internal Audit e azioni di miglioramento ove intraprese
  - ✓ gestione delle segnalazioni inoltrate al Responsabile della prevenzione

Il fabbisogno formativo verrà definito dal Responsabile della prevenzione della corruzione d'intesa con l'Organismo di Vigilanza in un piano annuale e trasmesso alla competente Direzione Risorse per la destinazione di adeguate risorse.

Il monitoraggio ed i livelli di verifica dell'attuazione e dell'efficacia dell'attività formativa erogata sarà effettuata attraverso la distribuzione di questionari al personale formato in concomitanza delle sessioni formative ed una successiva verifica affidata ai responsabili delle strutture per i dipendenti.

I nuovi assunti dovranno essere formati entro un anno dall'assunzione.

### ***Informazioni ai soggetti terzi***

Consap S.p.a. informa tutti i soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza



(partner commerciali, consulenti e altri collaboratori esterni, comunque denominati) in merito all'adozione e/o aggiornamento delle Misure per la prevenzione della corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, valuterà l'opportunità di fornire indicazioni ulteriori rispetto a quelle già adottate in ordine all'accettazione dei principi contenuti nel codice etico.

Sarà valutata, in concreto, la possibilità di inserire all'interno dei contratti stipulati con i terzi specifiche clausole finalizzate a disciplinare comportamenti contrari alle previsioni delle Misure per la prevenzione della corruzione.

### **Comunicazione**

L'adozione delle Misure per la Prevenzione della corruzione e le sue successive modifiche devono essere comunicate a tutti i dipendenti della Società, tramite Comunicazione di Servizio in cui si da atto:

- dell'avvenuta adozione delle Misure per la prevenzione della corruzione con la specifica della data di adozione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione;
- della pubblicazione sul sito internet nella "sezione Società Trasparente" del documento dedicato alle Misure di prevenzione;
- del nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- dell'indirizzo di posta elettronica dedicato al Responsabile della prevenzione della corruzione sui cui è possibile inviare segnalazioni di non osservanza delle Misure e altre comunicazioni utili all'attività dello stesso.

### **Tutela del Dipendente che segnala gli illeciti (cd. *Whistleblowing*)**

Le legge 190/2012 con l'art. 1 comma 51 ha introdotto nel D.lgs. 165/2001 l'art. 54 bis che prevede la tutela del Dipendente pubblico che segnala illeciti. La previsione in oggetto si rivolge esclusivamente ai dipendenti pubblici; tuttavia in mancanza di una specifico riferimento normativo alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ritiene opportuno che *"le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano per la prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste per le Pubbliche amministrazioni"*. A tal fine Consap ha stabilito di :



- attivare una casella di posta elettronica dedicata al Responsabile della prevenzione della corruzione denominata [responsabileanticorruzione@consap.it](mailto:responsabileanticorruzione@consap.it) ;
- garantire la tutela dell'anonimato del soggetto segnalante ed ogni forma di discriminazione del Whistleblower, applicando il regime previsto all'interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001; sarà inoltre valutata l'opportunità di definire una specifica procedura dedicata alla raccolta e conservazione della documentazione inviata in forma scritta e/o elettronica, nonché *ad assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni* (c.f.r. Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, pag. 16);
- mettere a disposizione del Responsabile della Prevenzione della corruzione adeguate risorse per sviluppare un sistema informatico dedicato, idoneo a garantire la riservatezza degli eventuali *Whistleblowers*;

## Monitoraggio

L'Attività di monitoraggio è finalizzata all'accertamento del rispetto delle misure preventive adottate da parte della struttura aziendale oggetto di analisi.

A tal fine Consap ha individuato le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce un piano dei controlli per monitorare le aree maggiormente critiche e l'attuazione delle misure implementate all'interno del Piano di Audit sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

*E' prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.<sup>1</sup>*

Per tale attività il Responsabile si avvarrà delle risorse del Settore Audit e Sicurezza e di eventuali collaborazioni esterne (qualora le risorse assegnate siano insufficienti). A tal fine una quota del budget della funzione Audit e Sicurezza sarà destinata a tale attività secondo le valutazioni autonomamente effettuate dal responsabile della prevenzione della corruzione.

---

<sup>1</sup> Determinazione Anac n. 12 "Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione" del 28 ottobre 2015

Il Responsabile della prevenzione riporta i risultati del monitoraggio, anche in relazione alle attività di controllo svolte nei periodi precedenti, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

*Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione.<sup>2</sup>*

Per assicurare un coordinamento fra il Modello ex d.lgs. 231/01 e le Misure per la prevenzione della corruzione, le prescrizioni e azioni di miglioramento identificate nelle Misure saranno considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex d.lgs. 231/2001 e costituiranno nuovi protocolli.

E' previsto un coordinamento periodico tra le attività di controllo dell'ODV e del RPC al fine di ampliare ed ottimizzare il monitoraggio ed i relativi esiti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi, nel corso delle attività di monitoraggio, di tutte le strutture aziendali interne, ciascuna per la parte di propria competenza e della collaborazione di eventuali consulenti esterni per attività tecniche.

## Reporting

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferisce sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito :

- annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- continuativamente all'Organismo di Vigilanza, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo;
- periodicamente al Collegio Sindacale.

In particolare relaziona su:

- i controlli effettuati;
- le criticità emerse;
- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- eventuali scostamenti tra il monitoraggio in corso e gli esiti dei monitoraggi precedenti;
- il piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno successivo;
- eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'Autorità Anticorruzione.

---

<sup>2</sup> *ibidem*

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno, così come previsto dall'art. 1 co. 14 Legge 190/2012 e dalla Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015, pubblica sul sito Web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta. A tal fine il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede ad inoltrare al competente Servizio Organizzazione e programmazione aziendale la suddetta relazione per gli adempimenti conseguenti.

### **Flussi verso il R.P.C.**

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione definiscono i flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione al fine di favorire un controllo diretto ed immediato di eventuali criticità nelle aree considerate a rischio.

A tal fine devono essere **tempestivamente** trasmessi al Responsabile della Prevenzione della corruzione dai Responsabili di Direzione/Dipartimento e dai Titolari di Servizio le informazioni concernenti:

- (a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per reati contro la Pubblica amministrazione;
- (b) verifiche ed ispezioni da parte di organi ispettivi (Guardia di Finanza, ASL, NAS, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Inail, Inps, Agenzia delle entrate, ecc);
- (c) ogni comunicazioni dell'ANAC, ivi comprese quelle concernenti l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico della Società;
- (d) rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni, nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle Misure di prevenzione alla Corruzione;
- (e) notizie relative ad episodi di mancata attuazione, a tutti i livelli, delle misure di prevenzione alla Corruzione;
- (f) sanzioni disciplinari contestate e relativi procedimenti disciplinari inerenti violazioni delle Misure di Prevenzione ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- (g) ogni eventuale modifica e/o integrazione dell'assetto organizzativo aziendale, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - cambiamenti organizzativi (ad es. organigramma, funzionigramma, *Job Descriptions*, creazioni di nuove direzioni/funzioni, sostituzione di responsabili di Direzione/funzione, ecc);
  - cambiamenti di composizione del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;

- modifica della Società di Revisione contabile;
  - outsourcing di funzioni/processi aziendali interni;
- (h) modifiche al sistema di deleghe e procure;
- (i) modifiche alle procedure operative;
- (j) progetti di fusione, scissione, riorganizzazione e/o qualsiasi altra operazione straordinaria;
- (k) acquisizione/cessione di partecipazioni significative;
- (l) definizione di nuovi accordi/contratti di servizio intercompany;
- (m) joint ventures/ accordi di partnership;
- (n) rilievi effettuati dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione ;
- (o) composizione delle commissioni di gara;
- (p) segnalazioni di criticità/anomalie riscontrate nella gestione ordinaria delle attività di Consap (es. gestione dei Fondi, rapporti con le imprese assicurative, attività di rendicontazione, rapporti con il Socio, ecc ).

Con **cadenza semestrale**, dovranno essere trasmessi dai dirigenti responsabili delle strutture aziendali (Direzioni/Dipartimenti) degli specifici report contenenti le seguenti informazioni:

- Incarichi e consulenze;
- Omaggi e donazioni;
- Spese di rappresentanza;
- Sponsorizzazioni;
- Assunzioni di personale;
- Contratti stipulati per beni e servizi;
- Bonus ed incentivi al personale dipendente e dirigente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riceve inoltre copia di tutti i verbali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Rotazione del personale**

Al fine di ridurre il rischio di corruzione, in linea con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal Piano Anticorruzione, i quali attribuiscono particolare efficacia preventiva alla rotazione, Consap in ottemperanza a quanto stabilito dalla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha predisposto un meccanismo di rotazione compatibile con le proprie esigenze organizzative. Come chiarito dalla Determinazione citata, *tale misura implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione*. Tuttavia tale

rotazione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Sulla scorta delle suddette indicazioni Consap, tenuto conto che la Società fa ampio ricorso a sistemi di segregazione dei compiti e distinzione delle competenze, vista la concreta impossibilità di predisporre meccanismi di rotazione del personale che andrebbero sicuramente ad incidere in termini di perdita di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, ha stabilito di applicare la misura in esame alla individuazione dei componenti delle “Commissioni interne appositamente nominate”.

### **Sistema Disciplinare**

Consap S.p.a. ha adottato, già in vigore del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare il mancato rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

Per il dettaglio si rinvia al documento “Sistema Disciplinare” contenuto all’interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L’attivazione dei meccanismi sanzionatori ivi previsti può essere disposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione per le violazioni degli obblighi nascenti dalle presenti misure.